CAMERA DEI DEPUTATI N. 4400-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DE LORENZO)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RUFFOLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIRINO POMICINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MANNINO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(PRANDINI)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(LATTANZIO)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI
(MACCANICO)

Presentato il 7 dicembre 1989

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1989, n. 388, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile

(Relatore per la VIII Commissione: **Giancarlo GALLI**)

(Relatore per la XII Commissione: **Arnaldo BRUNETTO**)

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio, lavori pubblici) e XII (Affari sociali) il 21 dicembre 1989. In pari data le Commissioni riunite VIII e XII hanno deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1989, n. 388, recante misure per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1989, n. 388, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49, 14 aprile 1989, n. 130, 21 aprile 1989, n. 136, 14 giugno 1989, n. 229, 4 agosto 1989, n. 278, e 7 ottobre 1989, n. 335.

TESTO
DELLE COMMISSIONI RIUNITE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1989, n. 388, recante misure per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1989, n. 388, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49, 14 aprile 1989, n. 130, 21 aprile 1989, n. 136, 14 giugno 1989, n. 229, 4 agosto 1989, n. 278, e 7 ottobre 1989, n. 335, ivi compresi gli atti istruttori finalizzati alla ripartizione dei fondi per le Regioni.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti).* — 1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per i territori nei quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.

2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata.

3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi precedenti.

4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si effettuano con frequenza almeno quindicinale ».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – *(Assistenza tecnica agli imprenditori agricoli).* — 1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, in collaborazione con le regioni e sentite le organizzazioni professionali agricole rappresentate nel CNEL, le misure dirette a promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presìdi sanitari, anche mediante assistenza tecnica agli agricoltori, salvaguardando in primo luogo la salute umana e quindi le esigenze economiche e di produttività delle colture.

2. Le regioni, in collaborazione con le organizzazioni di cui al comma 1, stabiliscono all'inizio di ogni annata agraria piani di diserbo chimico e meccanico sorvegliato per le zone interessate ai divieti in sostituzione dei diserbi attuati con i prodotti vietati, nonché piani di sorveglianza finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante ».

L'articolo 4 è soppresso.

All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana le norme previste all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, con particolare riferimento ai punti *c), d), e), f)* e *g)* ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *(Classificazione delle acque).* — 1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dal seguente:

" Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2, A3, entro il 30 giugno 1990. Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto " ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Scarichi idrici)* — 1. I parametri "pesticidi clorurati" e "pesticidi fosforati" di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella *A* ed ai numeri 44 e 45 della tabella *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti come segue:

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

2. Le concentrazioni di cui al comma 1 possono essere ulteriormente ridotte ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, con provvedimenti adottati dalle singole regioni, in base alla gravità del processo di contaminazione in atto o di previsione della potenziale contaminazione.

3. Per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi di pesticidi, diversi da quelli clorurati e fosforati e compresi nei parametri "pesticidi totali" di cui al comma 1 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata all'autorità competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di autorizzazione contenente le modificazioni che si intendono effettuare nei processi produttivi e negli impianti di trattamento, nonché l'impegno a realizzare gli interventi necessari entro dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – (*Tassa di concessione governativa sulla produzione di presidi sanitari*) — 1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	NOTE
6-*bis*	1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presìdi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255):			Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.
	a) tassa di rilascio ..	1.500.000	ordinario	
	b) tassa annuale	550.000	ordinario	
	2. Registrazione di presìdi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto:			
	a) tassa di rilascio ..	1.000.000	ordinario	
	b) tassa annuale	550.000	ordinario	

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

L'articolo 10 è soppresso.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – *(Approvvigionamento idrico di emergenza).* — 1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, nell'ambito dei piani di intervento da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i progetti per l'approvvigionamento idrico di emergenza. Tali progetti sono comunicati al Ministro dell'ambiente il quale ne verifica, d'intesa con i Ministri della sanità e per il coordinamento della protezione civile, la congruità quanto alle finalità e ai tempi di attuazione; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e per il coordinamento della protezione civile, sono ripartiti i fondi di cui all'articolo 12 fra le regioni. Nell'ambito del finanziamento relativo al 1989 è data priorità agli interventi nelle aree a rischio e in quelle di emergenza idrica.

2. Le regioni delegano agli enti locali ed agli enti acquedottistici l'esecuzione delle opere ».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – *(Venezia e Chioggia).* — 1. La regione Veneto, nell'ambito dell'aggiornamento del piano direttore per il disinquinamento della laguna di Venezia, provvede, entro due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione delle progettazioni esecutive delle fognature dei centri storici ed isole del comune di Venezia e di Chioggia.

2. Fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di idonei sistemi di depurazione, secondo le prescrizioni dei comuni sopra indicati.

3. Le aziende di cui al comma 2 sono tenute, a tal fine, a presentare ai comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una denuncia dei propri scarichi, relativamente alle condizioni quantitative e qualitative degli stessi.

4. I procedimenti penali relativi alle violazioni di legge per mancata autorizzazione allo scarico rimangono sospesi finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di cui al presente articolo. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti al comma 2 del presente articolo estingue i reati di cui all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni ».

La Tabella A è sostituita dalla seguente:

« TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 13)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI	
D	Dirigente superiore	3	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4
			Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI	
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
			Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI	
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
			Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

La Tabella B è sostituita dalla seguente:

« TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 13)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
	CHIMICI	
VII	Chimico superiore Chimico	5
	FARMACISTI	
VII	Farmacista superiore Farmacista	2
	INGEGNERI	
VII	Ingegnere superiore Ingegnere	2
	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	
VIII	Analista superiore Analista	1
	BIOLOGI	
VII	Biologo superiore Biologo	2

Decreto-legge 6 dicembre 1989, n. 388, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 286 del 7 dicembre 1989.*

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Divieto di vendita e impiego di diserbanti).

1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni tipo di impiego di sostanze attive diserbanti, per le quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza.

2. La zona di protezione è delimitata dalla regione interessata in relazione alla situazione di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

ARTICOLO 2.

(Prodotti sostitutivi).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono individuate le sostanze attive utilizzabili nelle zone di cui all'articolo 1 come prodotti sostitutivi di quelli vietati e le eventuali particolari modalità di impiego.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, in relazione al progressivo miglioramento della qualità delle acque può essere nuovamente consentito l'uso e la vendita delle sostanze di cui all'articolo 1, tenuto conto di specifiche esigenze agronomiche locali, condizionatamente all'osservanza di precise modalità di impiego da indicarsi nello stesso decreto e comunque tali da assicurare il mantenimento della qualità delle risorse idriche.

ARTICOLO 3.

(Assistenza tecnica agli agricoltori).

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presìdi sanitari, salvaguardando altresì le esigenze economiche e di produttività delle colture.

ARTICOLO 4.

(Tutela amministrativa delle acque sotterranee).

1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

« ART. 94. – La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo. ».

ARTICOLO 5.

(Pozzi d'acqua).

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

2. I proprietari ed i possessori di pozzi di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi e le acque utilizzate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

ARTICOLO 6.

(Classificazione delle acque).

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dai seguenti:

« Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2 e A3, entro il 31 dicembre 1989.

Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto. ».

ARTICOLO 7.

(Scarichi idrici).

1. I parametri « pesticidi clorurati » e « pesticidi fosforati » di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella *A* ed ai numeri 44 e 45 della tabella *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti come segue:

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

2. Tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche e per migliorare la tutela delle acque, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono integrate e modificate le tabelle *A* e *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

ARTICOLO 8.

(Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci).

1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

«

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	NOTE
6-*bis*	1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presìdi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255):			Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.
	a) tassa di rilascio ..	1.500.000	ordinario	
	b) tassa annuale	500.000	ordinario	
	2. Registrazione di presìdi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto:			
	a) tassa di rilascio ..	1.000.000	ordinario	
	b) tassa annuale	500.000	ordinario	

».

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 9.

(Mappatura degli impianti di acquedotto).

1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono, entro i successivi due anni, alle unità sanitarie locali, ai presìdi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzionbe dell'acqua fornita all'utenza.

2. La relativa documentazione e i periodici aggiornamenti sono trasmessi dalle regioni ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

ARTICOLO 10.

(Relazione annuale).

1. Le regioni trasmettono ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario, ambientale ed acquedottistiche evidenziatesi od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.

ARTICOLO 11.

(Approvvigionamento idrico alternativo).

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 12.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

ARTICOLO 12.

(Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo).

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1989 dalla somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 dalla somma di lire 375 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 11, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate di intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del capitolo 7600 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990.

ARTICOLO 13.

(Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità).

1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella *A*. Sono altresì incrementate

le dotazioni organiche dell'VIII e VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella *B*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 14.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

ARTICOLO 15.

(Sanzioni).

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinque milioni.

ARTICOLO 16.

(Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti).

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'anno 1989 e lire 5 miliardi nell'anno 1990, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del capitolò 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990.

ARTICOLO 17.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI — DE LORENZO — RUFFOLO — CIRINO POMICINO — CARLI — MANNINO — VASSALLI — PRANDINI — LATTANZIO — MACCANICO.

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.

TABELLA *A*

(prevista dall'articolo 13)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI	
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4
			Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI	
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
			Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI	
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
			Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

TABELLA *B*

(prevista dall'articolo 13)

Livello	Profilo	Posti in aumento
	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	
VIII	Analista	1
	CHIMICI	
VII	Chimico	5
	FARMACISTI	
VII	Farmacista	4
	INGEGNERI	
VII	Ingegnere	2